



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8404 del 2006, proposto dal Ministero dei trasporti, Capitaneria di porto di Napoli, in persona del Ministro in carica, e dal Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

i sigg.ri Rocco Ferdinando e Schiano Aniello, non costituiti in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 09413/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE VERBALE DI DELIMITAZIONE TRA PROPRIETA' DEMANIALE E PRIVATA

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l'avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 7070/2001, il sig. Rocco Ferdinando impugnava il decreto n. 7 in data 8 febbraio 1989 con il quale il Direttore marittimo di Napoli di concerto con l'Intendenza di finanza di Napoli, aveva approvato il verbale di delimitazione tra la proprietà demaniale marittima e la sua proprietà privata, deducendo quattro mezzi di gravame.

Con ricorso n. 5264/2004 impugnava la nota in data 12 febbraio 2004 con la quale la Capitaneria di porto di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di nuova delimitazione, proponendo quattro motivi.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, accoglieva il primo ricorso e dichiarava improcedibile il secondo.

2. Avverso la predetta sentenza propongono appello, rubricato al n. 8404/06, il Ministero dei trasporti, Capitaneria di porto di Napoli, ed il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo la sua riforma e la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso di primo grado.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2011.

3. L'appello è fondato.

Deve essere rilevato che la sentenza di primo grado è stata già appellata da Amministrazioni statali in parte diverse da quelle che hanno proposto il gravame in epigrafe.

Quest'ultimo infatti è stato proposto dal Ministero dei trasporti, Capitaneria di porto di Napoli, e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il precedente, rubricato al n. 9529/05, era stato proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio.

Per un evidente errore la pendenza dei due appelli non è stata segnalata dalle parti, per cui i due giudizi sono rimasti distinti, ed occorre definire anche quello ora all'esame del Collegio.

Deve essere osservato, a questo riguardo, che non vi è una totale identità delle parti dei due giudizi.

In particolare, la Capitaneria di porto di Napoli, parte solo del presente giudizio di secondo grado, ha interesse alla definizione del proprio gravame, atteso che il giudizio riguarda anche suoi atti

Il fatto impedisce di dichiarare improcedibile il ricorso.

Nel merito, questo è fondato, sotto l'assorbente profilo del difetto di giurisdizione.

Deve essere rilevato come nel presente giudizio, differenza del precedente, la parte appellata non si è costituita, e non ha quindi riproposto le censure del primo grado.

L'oggetto del giudizio è quindi limitato alla questione, dedotta con l'appello, con la quale si contesta la legittimazione del giudice amministrativo a decidere sulle controversie riguardanti l'individuazione del confine fra proprietà demaniale e proprietà privata.

Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica.

Questo Consiglio con decisione della Sez. VI, 09 novembre 2010, n. 7975, si è pronunciato nel senso che *“in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà*

privata, la p.a. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l'esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi, appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimento discrezionale. Pertanto, secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all'art. 32 c.nav., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”

Allo stesso modo, Cassazione civile, sez. un., 11 marzo 1992 , n. 2956, ha chiarito che *“l'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 c. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria, abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il comma quarto di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile”*.

4. In base alle suddette considerazioni l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Trova applicazione l'art. 11, comma 2, cod. proc. amm. ai fini della riproposizione della domanda avanti al giudice riconosciuto competente.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 8404/06, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Rosario Polito, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)